



ASS. NAZ. ITALIANA ASSISTENZA VITTIME
ARRUOLATE NELLE FORZE ARMATE
E FAMIGLIE DEI CADUTI – SEDE CENTRALE:
Via A. Nobel n.1 00034 COLLEFERRO (RM)
Tel./Fax: 06/9701182; Segr.: 06/9780145; Pres.: 06/3331689
E-M
ail: segreteria@anavafaf.com
Sito web: www.anavafaf.com

Al Capo del Dipartimento del Segretariato
Generale per il Coordinamento Amministrativo
presso la Presidenza del Consiglio
Dott.ssa Diana Agosti

e p.c. On.le Gianni Letta
Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Gentile Dottoressa Agosti,

non posso nasconderle il senso di pesante disagio che mi ha colto nel leggere la sua lettera del 23/10/2009, che costituisce la prima risposta nel merito ad alcune delle questioni poste nella riunione del 21 maggio u.s. presso la Presidenza del Consiglio.

Mi riferisco, in particolare, alla seguente frase contenuta nella sua lettera che sembra riassumere il parere su tutte le osservazioni, rilievi e proposte da me presentate: *“Pertanto, nonostante l’errata trascrizione del testo normativo, le particolari provvidenze sono attribuite ai superstiti, sia del personale di leva, sia del personale volontario deceduto a causa o durante il periodo di servizio, anche per eventi non strettamente connessi al servizio. A tale orientamento interpretativo si è, del resto, attenuta la Direzione Generale delle Pensioni del Ministero della Difesa, sia nella relazione per la richiesta di parere al Consiglio di Stato, sia nell’esame delle istanze per l’attribuzione dei benefici, secondo quanto dichiarato dallo stesso Ministero in occasione degli incontri organizzati presso questo Dipartimento”*.

Mi permetto di ricordare che ebbi a segnalare un insieme di problematiche che non si riducono certo a quelle del pur gravissimo “errore della virgola” nella legge 280/91, errore che ha escluso dagli indennizzi, almeno fino al 2006, il personale volontario (a parte qualche sporadica eccezione).

Altri gravi errori vi sono, come ad esempio quello della contraddizione che si riscontra nella L. 308/81 tra l’art. 1 e l’art. 5, in quanto nell’art. 1 si ritiene che siano destinatari di indennizzi (in particolare della “speciale elargizione”) tutti coloro che sono stati vittime di gravi infortuni trovandosi “in permanenza di servizio”, mentre nell’art. 5 (e 6) si elencano una serie di esclusive attività per le quali deve essere attribuito un indennizzo.

Dunque delle due l’una: o l’indennizzo spetta a tutti coloro che si trovano in permanenza di servizio (qualsiasi sia l’attività di servizio (o non servizio) svolta), oppure spetta solo ad alcuni, quelli che hanno svolto le attività sopra indicate. Questo, nel gergo di chi si occupa delle questioni dei risarcimenti, viene spesso denominato come “l’errore dell’articolo 5”.

Inoltre nella L. 466/80 si prevedono indennizzi solo in caso di **lesioni e ferite**, ma si omettono i casi di infortuni dipendenti da **infermità**. Si tratta di un altro motivo per cui moltissimi militari sono stati ingiustamente esclusi dall’indennizzo.

L’Anavafaf fin dai lontani anni ’80, ha chiesto numerose volte che i predetti errori legislativi venissero corretti perché è grandissimo il numero di persone che per via di questi errori non sono state indennizzate. Ma purtroppo, nonostante siano passati decine di anni, non si è provveduto alla correzione e ciò con le immaginabili conseguenze.

Credo che debba essere proposto al Parlamento di provvedere in sede legislativa alle opportune azioni di modifica.

Quanto all' "errore della virgola", e quindi alla erronea mancata concessione ai volontari, almeno fino al 2006 (infatti nel 2005 venne abolita la leva e da risarcire rimasero solo i volontari!) rimando alla interrogazione 5.04868 del 2005 "a risposta immediata in Commissione Difesa" dei parlamentari Minniti e altri (vedi allegato). I parlamentari avevano fortemente richiamato il Ministero della Difesa a provvedere ai risarcimenti anche ai volontari in quanto risultava che in numerosissimi casi ciò non venisse fatto. Secondo la risposta del Ministero della Difesa, che lei cita nella lettera sopra menzionata, nulla di tutto questo è accaduto.

Si tratta dunque di accertare come stanno effettivamente le cose perché è inaccettabile che per via di un insieme di errori, migliaia di aventi diritto non siano stati indennizzati.

Al discorso che segue, è bene premettere anche quanto stabilito dalla Legge 23.12.2005 n. 266 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), al comma 563, che recita:

Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all' articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (personale delle Forze Armate dello Stato "servizio di ordine pubblico o di soccorso", anche per eventi occorsi al di fuori del territorio Nazionale) ed a superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un' invalidità permanente in attività di servizio o nell' espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- d) in operazioni di soccorso;
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale no aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di **missioni** di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Per inciso si osserva che la precedente frase è affetta da un errore di omissione che deve essere corretto. Infatti i casi di infortunio non riguardano solo il personale in **missione** ma anche, e forse principalmente, il personale **in destinazione fissa**.

Tra l' altro in riferimento al sopra citato sottocomma f) è da osservare che corrono maggiori rischi coloro che sono assegnati in **destinazioni fisse** rispetto a coloro che sono assegnati a **missioni** e ciò perché la permanenza in **destinazioni fisse** è generalmente molto più prolungata di quella relativa alle **destinazioni temporanee** (come sono quelle costituite dalle **missioni**). Deve essere quindi avanzata una proposta di modifica legislativa a questo riguardo perché con l' attuale testo vengono escluse indebitamente dagli indennizzi moltissime persone che si trovano in **destinazione fissa** (in Italia e all' estero).

Si osserva inoltre che al di fuori delle condizioni di particolare rischio, che sembrano essere pertinenti ai sopra elencati sottocommi a), b), c), d), e), f) vi sono moltissime altre situazioni altrettanto più rischiose. A titolo di esempio la bonifica ed esplorazione di campi minati terrestri (specie in presenza di mine antiuomo), la bonifica di mine marine ad influenza, posate sul fondo, specie se dispongono di dispositivi antiuomo. Potremmo inoltre pensare alle operazioni di antiguerriglia, alle operazioni di pattugliamento in zone dove possono essere tese imboscate, ecc. o dove sono presenti ordigni esplosivi nascosti nel terreno (vedi ad esempio i gravi infortuni causati nel corso di pattugliamenti in Somalia, nei Balcani, in Iraq, in Afghanistan).

Occorre però precisare che anche in ciascuno dei tipi di operazioni relative ai sottocommi indicati, possono sussistere diversissimi gradi di rischio. Ad esempio in un' operazione di soccorso in mare, eseguito con mare "forza 7", il rischio è ben diverso rispetto a quello in cui un' analoga operazione viene eseguita con mare "forza 0". Per la stessa operazione il rischio poi viene a dipendere anche dal tipo di unità navale coinvolta nel soccorso e dipende anche ad esempio dalla

condizione in cui si trova la nave da soccorrere (pensiamo ad esempio il caso in cui si sia sviluppato un incendio a bordo) e così via.

In sostanza ogni singolo caso deve essere valutato a sé e non basarsi su generiche “categorie” è molto superficiale e può produrre gravi errori di valutazione.

Ma torniamo ai punti iniziali della presente lettera.

Come mi sembra di aver chiarito negli scritti in precedenza inviati, nonché nello studio “Errori del Parlamento, errori del Ministero della Difesa, errori dello Stato Maggiore Esercito”, è falso quanto viene affermato secondo cui gli indennizzi sarebbero stati concessi sia agli infortunati “di leva”, sia a quelli “volontari” e inoltre gli indennizzi sono stati concessi anche nei casi in cui l’infortunio non si sia verificato in relazione ad attività svolte nell’**“adempimento del servizio”**, (cioè nel caso che gli eventi siano occorsi in **situazioni non connesse al servizio**, cioè nel tempo libero).

In relazione a queste asserzioni si deve osservare che emergono ben tre elementi di falsità. Infatti in un elevatissimo numero di casi risulta che:

a) non è vero (salvo eccezioni) che gli indennizzi previsti siano stati concessi ai volontari;

b) non è vero (salvo eccezioni) che gli indennizzi previsti siano stati concessi per tutti quei casi che riguardano la condizione di “in permanenza del servizio” (dunque infortuni non accaduti nell’“adempimento del servizio”;

c) non è vero (salvo eccezioni) che gli indennizzi siano stati attribuiti anche per causa di **infermità** oltreché per causa di **lesioni e ferite**.

Un altro insieme di errori legislativi e di applicazione della legge riguarda la L. 266/05 di cui si è accennato sopra.

In sostanza credo che il Ministero debba delle ben precise spiegazioni rispetto a quanto ha affermato. Tornerò su questo punto più oltre. Ma desidero prioritariamente fornire delle precisazioni su alcune delle questioni sopra accennate.

La prima questione riguarda ciò che si intende per **adempimento del servizio**. Rifacendosi a quanto scritto nella L. 308/81 all’art. 6, che prevede l’attribuzione della speciale elargizione sia in riferimento alle persone decedute nell’adempimento di una attività di servizio, sia a quelle decedute in attività non pertinenti al servizio, ma che comunque si trovano in **permanenza in servizio** (il che è in contrasto con quanto stabilito nell’art. 1 della legge stessa).

Anche per quanto riguarda la concessione degli indennizzi per via di **ferite o lesioni** causate da eventi di natura violenta riportate nell’**adempimento del servizio** moltissimi sono stati gli esclusi dagli indennizzi con la motivazione che gli infortunati non si trovavano nella condizione di “adempimento in servizio”. Può essere utile ricordare che nella tragica vicenda di Nassiriya una larga parte del personale infortunato non si trovava a svolgere attività di servizio. Ma fu varata una “leggina” speciale per concedere la speciale elargizione **anche nei casi per i quali non sussisteva la condizione di adempimento del servizio**.

In relazione a quanto precede i quesiti che si pongono sono i seguenti e fanno riferimento a specifici casi più avanti illustrati:

1) Perché sono stati presi in considerazione sono i militari di leva e non i “volontari in Spe”? (vedi casi Cimarrelli, Conti, Del Vecchio, Melis, Porru)

2) Perché sono stati presi in considerazione per gli indennizzi solo coloro che si trovavano nell’adempimento di un servizio specifico e non coloro che si trovavano nella condizione di permanenza in servizio, senza che però stessero adempiendo a uno “specifico servizio”? (vedi il caso Causio)

3) Perché sono stati presi in considerazione solo i militari infortunatisi per ferite e lesioni e non anche quelli infortunatisi per infermità? (vedi i casi Faedda e Serra)

4) Perché altri militari sono stati esclusi, magari per motivi insussistenti o comunque incomprensibili? (almeno allo scrivente) – vedi il caso Teodori.

E’ bene anche tener presente che i benefici previsti dalla L. 308/81 sono destinati al personale che subisca “per causa di servizio o durante il periodo di servizio” un evento dannoso che ne ha provocato la morte o che comporti una menomazione della integrità fisica. Ma, come sopra accennato, nella stessa legge vi è (oltre il cosiddetto “errore della virgola”) anche una grave

contraddizione che si riferisce all'art. 5 sopra illustrato, dato che è in contrasto con l'art. 1. Inoltre, come già in precedenza accennato, vi è la impropria condizione che stabilisce che vengano attribuiti indennizzi solo per ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, mentre vengono omessi i casi di infortunio legati all'insorgere di una **grave infermità**.

E' anche bene tener presente quanto stabilito dalla L. 466/80 che prevede che venga concessa al personale l'indennizzo della speciale elargizione oltreché in caso di decesso, anche in caso di invalidità permanente, non inferiore all'80 per cento (o che comunque comporti la cessazione dal servizio).

La Legge. 466/80 purtroppo omette anche il fatto che un'infermità come un tumore mentre può "nascere" durante lo svolgimento del servizio e può invece "manifestarsi" magari solo alcuni anni dopo, e cioè quando magari la vittima non è più in servizio e anche quando la vittima, pur essendo in servizio, si trova in licenza. Dunque è necessario che anche a questo proposito vengano effettuate, in sede parlamentare, le opportune correzioni alla legge. Questa proposta è già stata avanzata da anni da parte dell'Anavafaf (e mai realizzata).

E' anche importante precisare che il Consiglio di Stato (adunanza della sezione terza, 16 giugno 1992 (adunanza non menzionata nella risposta del Ministero della Difesa) ha chiarito che gli indennizzi in base alla L. 308/81 **spettano indipendentemente dall'adempimento di un servizio**, quando sussiste la condizione di **permanenza in servizio**. Ciò a conferma di quanto più sopra precisato (vedi allegato).

Afferma infatti il Consiglio di Stato "l'adempimento degli obblighi (già considerato in sede di attribuzione della speciale elargizione di cui alla L. 308/81) non sembra avere rilevanza ai fini di cui trattasi, e ciò in quanto **il servizio viene inteso solo come il momento contingente in cui si configura l'evento**.

Parole estremamente chiare che ribadiscono in modo inequivocabile che è sufficiente per l'attribuzione della speciale elargizione anche solo la condizione di "permanenza in servizio". Ciò in quanto occorre tener conto del fatto che il militare deve essere disponibile h24 (ratio della L. 308/81), e quindi un infortunio accaduto nel tempo libero, deve essere indennizzato. Ad esempio nel caso di un suicidio, che certamente non può considerarsi un "adempimento di un servizio" deve essere concesso il risarcimento (v. articolo allegato).

L'indennizzo, dice il Consiglio di Stato va concesso, anche in situazioni di dolo o colpa grave.

Dunque rilevanti errori sono stati commessi per lunghi anni.

In conseguenza di quanto sopra, a migliaia di persone sono stati negati indennizzi che dovevano invece essere concessi. Non dimentichiamo che la data da cui devono decorrere gli indennizzi è, secondo la L. 308/81, al 1° gennaio 1969. Potremmo aggiungere in proposito che nel DPR 37/2009, per quanto riguarda le missioni all'estero, si introduce una nuova data di decorrenza e cioè il 1° gennaio 1961.

Inutile precisare che tra le persone indebitamente escluse moltissime erano da considerarsi come appartenenti alla categoria delle "vittime del dovere".

Da aggiungere in proposito che una delle condizioni per essere considerato vittima del dovere è quella di avere effettuato **attività di vigilanza** alle infrastrutture militari e civili. Ora quasi tutti i militari hanno effettuato questa **attività di vigilanza** alle infrastrutture in quanto si sono trovati a svolgere guardie ed ispezioni previste dai compiti di vigilanza, in rapporto alle caserme, ai depositi munizioni, alle polveriere, alle infrastrutture aeroportuali e portuali, ecc. E questi militari devono rientrare nella categoria "vittime del dovere".

Tornando alla questione sopra accennata della esclusione dai risarcimenti nei riguardi del personale volontario (di carriera, in Spe) e alla risposta fornita dal Ministero della Difesa alla Presidenza del Consiglio, c'è da notare che evidentemente lo stesso Ministero si è dimenticato della risposta fornita alla Presidenza del Consiglio in data 3 febbraio 2004 (v. allegato), in cui si afferma esattamente l'incontrario di quanto sostenuto nella risposta laddove che Lei mi ha fatto pervenire, laddove si sostiene che i **risarcimenti debbono venire concessi solo al personale di leva e non ai volontari**.

Infatti nella sopra citata risposta del Ministro Martino al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, si legge:

a) Secondo l'On. Accame, la legge in questione (legge 24/12/2003) sarebbe in contrasto con la norma di cui all'art. 6 della L. 308/81. Al riguardo occorre evidenziare che le citate leggi rispondono ad una ratio diversa atteso che la legge n° 308/81 **si applica nei confronti dei militari non legati da stabile rapporto con l'ambito militare** (militari di leva, allievi delle scuole militari, ecc.).

Quindi in questa risposta il Ministero della Difesa esclude che la L. 308 si possa applicare al personale di carriera (volontari con stabile rapporto con l'amministrazione). Il che è il contrario di quanto viene sostenuto nella recente risposta del Ministero della Difesa da Lei ritrasmessami.

b) Il Consiglio di Stato nella citata adunanza del 16 giugno 1992 precisa che a parere dell'Amministrazione della Difesa (cioè del Ministero della Difesa) "una razionale e corretta interpretazione esigerebbe che a tale norma sia riconosciuta una efficacia limitata ai **militari in servizio di leva obbligatoria** (ancorché prestato in qualità di allievo ufficiale di prima nomina o di sergente promosso tale nella fase terminale del servizio) ed a quelli che svolgono servizio sostitutivo o equiparato, quali gli allievi carabinieri, gli allievi di 1^a classe dell'accademia navale, gli allievi delle scuole e dei collegi militari, nonché i militari in ferma di leva prolungata ex l. 24 dicembre 1986 n. 958 e gli obiettori di coscienza. Quindi anche nel suddetto documento il Ministero della Difesa **esprime il parere che l'indennizzo NON spetta al personale volontario.**

Precisa inoltre il Consiglio di Stato: "Ciò, peraltro discenderebbe dalla ratio di detto articolo col quale, nel riformulare l'art. 1, L. n. 308/81 si è inteso annoverare tra i destinatari dei benefici esclusivamente le categorie dei militari che assolvono il servizio di leva, ovvero, un servizio assimilato o corrispondente".

Afferma ancora il Consiglio di Stato che l'Amministrazione della Difesa, "RITIENE CHE NON RIENTRINO TRA I DESTINATARI DEL BENEFICIO STESSO I FAMILIARI DEI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE, di quelli di complemento e in generale dei militari volontari, trattenuti o richiamati, deceduti durante il periodo eccedente il servizio obbligatorio di leva".

Dunque, come sopra rilevato, il Consiglio di Stato chiarisce che l'Amministrazione della Difesa interpreta la L. 308/81 nel senso di dover risarcire solo il personale di leva e non quello volontario in spe. Ed in base a questa valutazione dell'Amministrazione della Difesa che sono stati esclusi dai risarcimenti (che datano, come si è detto, dal 1° gennaio 1969) migliaia di militari in Spe tra cui certamente moltissimi tra questi, per le ragioni sopra esposte, erano da includere nella categoria delle **vittime del dovere**.

A riprova del fatto che siano stati negati dal Ministero della Difesa gli indennizzi per varie cause, tra cui quella dell'appartenenza al personale volontario di carriera, citiamo alcuni casi esemplari:

1) **CASO CIMARELLI** – (Riguarda l'esclusione dagli indennizzi al personale volontario in spe). Il 4 dicembre 1977 moriva il Maresciallo Ennio Cimarelli in un incidente stradale accaduto ad un veicolo militare che si stava dirigendo dall'aeroporto di Ghedi alla zona logistica aeroportuale dell'ex idroscalo di Desenzano. Nell'incidente oltre al maresciallo Cimarelli morì il militare di leva che era alla guida del veicolo. Per il caso del militare di leva venne concessa la speciale elargizione che invece venne negata agli eredi del maresciallo con la motivazione che egli apparteneva alla categoria dei volontari. Il 30 dicembre 2009 il Tar di Brescia ha valutato invece che l'indennizzo doveva essere attribuito anche al maresciallo.

2) **CASO CONTI** - (riguarda l'esclusione dagli indennizzi al personale volontario in spe). Nel 1979 è morto per cause rimaste ancora sconosciute il sergente Gianni Conti, annegato in una piscina dell'aeroporto Dal Molin di Vicenza durante una festa di ufficiali. Alla richiesta di speciale elargizione, avanzata dal padre del sergente Conti, la risposta è stata la seguente: "Spiace comunicare che la stessa istanza non può trovare accoglimento in quanto la Signoria Vostra non rientra tra i destinatari della norma. Infatti la stessa trova applicazione nei confronti **degli eredi del personale di leva**. Il suo defunto figlio con il grado sergente all'atto della morte **si trovava nella posizione giuridica di volontario**".

3) **CASO DEL VECCHIO** (riguarda l'esclusione dagli indennizzi al personale volontario in spe). Il Maresciallo Gino Del Vecchio nel 2005 si ammalò per infermità (meningioma) contratta in

servizio. Il rigetto della istanza viene motivato per il fatto che il maresciallo era un sottufficiale dell'esercito in servizio permanente e non un militare di leva.

4) **CASO MELIS** (riguarda l'esclusione dagli indennizzi al personale volontario in spe). Il caporalmaggiore Valery Melis è morto per un tumore per presumibile contaminazione da uranio impoverito, nel suo servizio nei Balcani.

La richiesta di speciale elargizione è stata respinta il 15 dicembre 2004 con le seguenti precisazioni. "Dal foglio matricolare si evince che il caporal maggiore Melis Valery ha prestato servizio nel ruolo di volontario di truppa, in servizio permanente nell'esercito italiano. Il caso in esame non rientra tra le fattispecie che il legislatore ha voluto considerare ai fini della concessione del beneficio stesso né ai sensi della Legge 280/91 in quanto il militare **non era in servizio di leva**".

Viene precisato inoltre che l'indennizzo non viene concesso, dato che il decesso si è verificato per una causa (si tratta, come sopra accennato, di un meningioma, ndr) diversa da quella espressamente indicata negli artt. 5 e 6 della legge medesima.

A questo riguardo si dimentica di tener conto della sopracitata contraddizione esistente nella L. 308, tra l'affermazione (nell'art. 1) che la speciale elargizione compete per la condizione di "permanenza in servizio" e l'affermazione di cui all'art. 5 secondo il quale l'indennizzo deve essere concesso solo per determinati tipi di attività. Sono più estesamente quelli accennati in questa lettera a pagina 2 a proposito della Legge 266/05.

Per il caso Melis va ricordato, tra l'altro, che egli è stato impiegato in compiti di **vigilanza alle infrastrutture**. E perciò egli avrebbe dovuto essere considerato come facente parte della categoria delle "vittime del dovere". La vigilanza è infatti proprio una di quelle attività che sono indicate come condizione per poter essere inclusi nella categoria delle "vittime del dovere", con riferimento al succitato art. 5.

5) **CASO PORRU** (riguarda l'esclusione dagli indennizzi al personale volontario in spe). E' prima di tutto da far notare che la risposta fornita in questo caso è addirittura del 2006, cioè quando già non esisteva più la leva e, di conseguenza, le forze armate risultano composte di solo personale volontario.

Fatta questa premessa, va ricordato che il caporal maggiore Fabio Porru è deceduto nel 2003 a causa di un tumore presumibilmente insorto mentre egli svolgeva attività in "contesti internazionali" contaminati da uranio impoverito nei Balcani.

Alla richiesta della speciale elargizione è stato risposto in modo negativo in quanto "lo status giuridico del militare (**truppa in Spe**) (cioè volontario, ndr) ha impedito di considerarlo tra i destinatari". Si aggiunge inoltre che non è stato possibile considerarlo tra i destinatari degli indennizzi perché "la condizione oggettiva del decesso è stata una infermità" (cioè non una lesione o una ferita, ndr). E ciò ai sensi dell'art. 6 della L. 308/81.

Si può annotare, a proposito di questo caso, che nel DPR 37/09 è stata finalmente (ma siamo nel 2009!) cancellata la diversificazione in precedenza accennata circa, da una parte, "le lesioni e ferite" e dall'altra "le infermità" che purtroppo però è rimasta tale per una trentina di anni. Finalmente è stato accettato di considerare le malformazioni alla integrità psicofisica come cause invalidanti, mettendo così in un raggruppamento unico come causale per i risarcimenti sia le lesioni e ferite che le infermità gravi, come i tumori. C'è da osservare però che nelle predetti leggi non è stato corretto l'errore, il quale quindi continua a permanere. Ed anche a questo proposito la proposta deve essere quella di correggere in sede legislativa l'errore.

Sempre in relazione al caso Porru, questo è anche esemplificativo del fatto di casi di negazione della "speciale elargizione" perché non esisteva la causale della **infermità** ma solo quella delle **lesioni e ferite**. Si può in proposito citare anche il caso del maresciallo Marco Diana. Il quale aveva richiesto la concessione della "speciale elargizione" in base a quanto previsto dalla L. 466/80, art. 33. La speciale elargizione venne negata perché tale legge presuppone l'aver riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento **a causa di ferite e lesioni** (e quindi non a causa di infermità, ndr).

6) **CASO CAUSIO** (indennizzo non concesso per il non aver tener conto della condizione di "permanenza in servizio").

Il carabiniere Oronzio Causio venne trovato morto, ucciso con un colpo di pistola alla tempia nel 1998. Non è mai stata fatta chiarezza sul caso. Il carabiniere aveva terminato il suo turno di lavoro e quindi non si trovava a svolgere un'attività legata all'adempimento del servizio. Gli venne negata la speciale elargizione. Ma il TAR di Lecce stabilì invece che tale speciale elargizione avrebbe dovuto essere stata concessa. Infatti anche se il militare non stava adempiendo ad uno specifico servizio, egli si trovava comunque nella condizione di "permanenza in servizio". Si tratta di una situazione che è analoga a quella che si è verificata in occasione della tragica vicenda di Nassiriya (attribuzione degli indennizzi anche a coloro che non erano impegnati in specifiche attività di servizio).

7) **CASO TEODORI** (indebita esclusione dagli indennizzi per motivi che (almeno allo scrivente) sono incomprensibili. Il sergente Alessandro Teodori, nato in Somalia da padre italiano e madre somala, morì il 14 maggio 1994. Era assegnato al servizio di vigilanza relativo alla polveriera di Cameri. Il suo compito tra l'altro, in una situazione rischiosa, era quello di comandante della guardia ed era preposto alla salvaguardia della struttura. Il sergente Teodori morì per un evento dannoso accaduto in "permanenza di servizio".

Tra l'altro, come si è detto, il compito affidato al sergente riguardava la **vigilanza alle infrastrutture militari della polveriera**. Si tratta, come sopra precisato, di una delle condizioni indicate nell'articolo 5 della L. 308/81 per essere considerato come inclusi nella categoria di "vittima del dovere".

Il diniego alla speciale elargizione è stato addotto, sulla base dell'art. 6 della L. 308/81, che cita come condizione meritevole di risarcimento quella di trovarsi "in attività di servizio" con la seguente motivazione: **essere stato oggetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta riportate nell'adempimento del servizio**.

Si precisa in merito che il sergente Teodori pur essendo smontato dal servizio di guardia si trovava tuttavia nella condizione di "in permanenza di servizio" per la quale, in base all'art. 1 della L. 308/81 doveva essere indennizzata la madre.

Sussisteva inoltre in questo caso, dato che il Teodori è stato ferito mortalmente da un colpo d'arma da fuoco, la condizione relativa alle "lesioni e ferimenti" come motivazione per poter attribuire l'indennizzo della speciale elargizione. Dunque anche in base alla sussistenza di questa condizione doveva essere previsto un indennizzo alla madre.

Ma esaminiamo più in dettaglio questo caso che presenta aspetti di eccezionale gravità. Si osserva in merito, come sopra accennato:

1) che il sergente si trovava in **permanenza di servizio** e che quindi in base alla L. 308/81 doveva essere concessa alla madre la speciale elargizione;

2) che il sergente svolgeva un'attività di **vigilanza a salvaguardia di una struttura militare** come la polveriera (vigilanza che tra l'altro comportava un alto rischio). E quindi in base alle L. 466/80 e 308/81 alla madre avrebbe dovuto essere stata concessa la **speciale elargizione** per questo motivo.

3) Il sergente è deceduto per un colpo d'arma da fuoco e quindi, come sopra accennato, **per una ferita mortale**. Quindi rientrava nella condizione (ferite e lesioni) prevista sia dalla Legge 466/80 che dalla L. 308/81 per la concessione dell'indennizzo che quindi doveva essere concesso alla madre.

Sussistevano dunque per il sergente Teodori, **molteplici condizioni per la concessione dello speciale indennizzo** in base alle succitate leggi.

Nel formulare il diniego dell'attribuzione della **speciale elargizione** si afferma che questa avrebbe potuto essere concessa **se (il sergente) fosse deceduto per effetto di aggressione esterna**.

Ma c'è da chiedersi in quale legge si parla di "aggressione esterna"? E in che modo la esternalità presunta avrebbe dovuto influire sulla concessione dell'indennizzo? Domanda che non ha mai avuto risposta.

Si afferma inoltre che l'indennizzo avrebbe potuto essere stato concesso anche se il sergente fosse stato ferito **a causa di un evento accidentale**.

Ma cosa debba intendersi per ferimento a causa di un evento "accidentale"?

Da osservare tra l'altro che nessuno ha potuto appurare le circostanze in cui la morte è avvenuta: colpo accidentale o non da parte di terzi o suicidio?

Comunque, anche se si fosse trattato di un **suicidio**, la speciale elargizione avrebbe dovuto ugualmente essere stata concessa. Ciò è stato infatti tra l'altro anche precisato, senza ombra di dubbio, dal Consiglio di Stato nell'Adunanza sopra citata. Per inciso si può osservare che, per il caso di suicidio, la speciale elargizione è stata concessa in altri casi, come ad esempio quello del militare Andrea Oggiano, suicidatosi nel 1995 (il paracadutista Andrea Oggiano si gettò sotto un treno a Chiavari per il timore di rientrare nella caserma di Livorno dove era stato soggetto a pesanti azioni di nonnismo).

Il diniego della speciale elargizione al sergente Teodori è, per quanto sopra accennato, del tutto inspiegabile, almeno allo scrivente.

Il caso fu oggetto tra l'altro a suo tempo di interrogazione parlamentare. Lo scrivente accompagnò personalmente la madre del sergente dall'allora sottosegretario alla Difesa On. Lo Porto che promise (e svolse) un suo interessamento (che però non portò ad alcun esito).

La vicenda del sergente Teodori è anche per altri motivi una vicenda preoccupante per il fatto che il sergente era nato in Somalia ed anche per il fatto che nessuna perizia venne eseguita per individuare l'arma che aveva sparato. E così pure non venne eseguita la prova del guanto di paraffina, né venne scattata alcuna foto che ritraesse il luogo dell'incidente.

Lo scrivente, il 17 giugno 2005, scrisse la lettera seguente:

“Roma, 17 giugno 2005

*Al Direttore della 19^a Divisione,
6° Reparto – Direzione Generale
per il personale Militare del
Ministero della Difesa
Dott.ssa Carmela Lucia Rametta
e p.c. Il Capo del 6° Reparto
Direzione Generale per
il Personale Militare del Ministero
della Difesa
Dott. Cesare Gaetano Corsini*

Gent.ma Dott.ssa Rametta,

in relazione al diniego opposto alla richiesta di speciale elargizione riferita al sergente Alessandro Teodori, Le sarò grato, ai sensi della L. 241/90 di far conoscere a questa Associazione i motivi del diniego stesso.

Il sergente Alessandro Teodori è morto per un “evento dannoso” essendo in servizio. La Legge 308/81 prevede una speciale elargizione per il personale di leva e di carriera che si trova nella condizione di prestare servizio. Le trasmetto via fax la documentazione relativa alla sopracitata legge e alla sua interpretazione. Le unisco anche copia di altro diniego che si riferisce al maresciallo Marco Diana. (E' il caso citato sopra, n.d.r.).

Grato per le informazioni che vorrà farmi pervenire.

*Falco Accame
Presidente Ana-Vafaf”*

Il caso del sergente Teodori fa riflettere sui seguenti fatti:

- 1) E' deceduto in **permanenza di servizio** (v. legge 308/81)
- 2) E' deceduto per effetto di **lesioni e ferite** (v. legge 308/81 e legge 466/80)
- 3) E' deceduto mentre gli era affidato il compito di **vigilanza** alle infrastrutture militari (e specificamente con la responsabilità di capo della guardia) (v. legge 266/05)

Per inciso in base a quest'ultima legge esistevano anche le condizioni per essere incluso nella categoria “vittime del dovere “ e a tale categoria compete la **speciale elargizione.**

Per tutti i motivi sopra citati, il caso meritava ampiamente l'indennizzo della **speciale elargizione**, che invece è stato negato.

8) **CASO FAEDDA** (esclusione dagli indennizzi dovuta ad infermità e non a ferite e lesioni)

Il caporal maggiore Gianni Faedda è deceduto a Sassari l'8.9.2002. Il Faedda ha svolto attività di vigilanza alle infrastrutture militari dell'aeroporto di Capo Frasca in Sardegna. Tra l'altro apparteneva alla categoria VAM che per istituto viene impiegata nelle operazioni di vigilanza aeroportuale. E tuttavia il Faedda veniva utilizzato anche (impropriamente) in attività di "sgombero bossoli", cioè nell'attività di "bonifica" dei poligoni. Si tratta di un'attività che implica tra l'altro raccogliere i residuati di proiettile. Ed è un'attività che dovrebbe essere assegnata a personale qualificato del Genio. Inoltre il Faedda era stato impiegato **senza misure di protezione**.

Il Faedda si ammalò di un tumore al cervello e morì circa un anno dopo. Venne avanzata una richiesta di "speciale elargizione" in data 15 febbraio 2006 in base a quanto stabilito dalla L. 308/81.

Ma la speciale elargizione venne negata (**tra l'altro passarono circa 11 mesi dalla richiesta!**).

La negazione della "speciale elargizione" venne fatta non tenendo conto di quanto stabilisce la L. 308, ma in base al DPR 243/06 che era addirittura inesistente all'epoca del tragico evento.

Quindi la risposta è stata fatta in modo del tutto improprio, non pertinente. Come si è detto ad una richiesta avanzata in base ad una legge si è risposto basandosi su una legge che non esisteva all'epoca dei fatti.

E' stato affermato che il Faedda non svolgeva un compito di vigilanza alle infrastrutture (con riferimento alla L. 262/05 art. 1 comma 563). Si tratta di un'affermazione non fondata perché proprio alla categoria dei VAM è affidata la vigilanza delle strutture aeroportuali.

E' stato peraltro dimenticato il fatto che il Faedda aveva operato IN UN CONTESTO DI IMPIEGO INTERNAZIONALE (vedi sottocomma f) della L. 266 che ho riportato a pag. 2 di questa lettera). E' infatti doveroso ricordare che il poligono di Capo Frasca viene largamente utilizzato non solo da forze italiane ma anche, e soprattutto, da forze straniere, in particolare degli Usa, e quindi si configura come un "contesto di impiego internazionale" ai sensi della Legge 266/05. Tra l'altro vi si sperimentano anche le capacità degli aerei A10 (i famosi aerei che sono stati utilizzati in Bosnia e Kosovo per il lancio delle armi all'uranio).

Tenendo conto di quanto stabilito nella L. 266/05, risulta che il Faedda è rimasto infortunato "a causa di azioni recate nei suoi confronti" in un contesto di impiego internazionale non avente necessariamente caratteristiche di ostilità" (le armi straniere infatti potevano essere considerate come "fuoco amico", cioè non ostile, ndr).

In un poligono come quello di Capo Frasca, come del resto in tutti gli altri poligoni, è comunque altissimo il tasso di nano-particelle emanate nell'esplosione di metalli pesanti per via della "concentrazione di fuoco" che è propria dei poligoni. Anche questi metalli pesanti sono compresi (vedi DPR 37/09) tra le cause che possono produrre infermità, come i tumori.

Nonostante quanto sopra si legge nella motivazione per la negazione degli indennizzi (a parte l'assoluta improprietà sopra citata di aver chiamato in causa, nella risposta, la legge 266/05 non citata nella richiesta di risarcimento) che non sussisteva alcuno dei requisiti previsti. Sussistevano invece ben due motivi e cioè sussisteva il requisito (b): **vigilanza a infrastrutture civili e militari** e sussisteva il requisito (f), consistente nel fatto che, come sopra accennato, il militare si trovava ad operare in un "contesto di impiego internazionale" (nel quale si sviluppavano certamente grandi quantità di nano-particelle).

9) **CASO SERRA** – Il caso è del tutto analogo al precedente.

Anche il VAM Maurizio Serra, che è morto il 16 maggio 2004, svolgeva servizio nel poligono di Capo Frasca, era addetto alla vigilanza aeroportuale ed era stato utilizzato negli stessi compiti di sgombero bossoli, come il Faedda. Anche lui si è ammalato di un tumore del cervello ed all'incirca dopo un anno è deceduto. Valgono dunque per questo caso tutte le considerazioni svolte per il caso precedente.

10) **CASO DIANA** - (esclusione dagli indennizzi dovuta ad infermità) In relazione al caso del maresciallo Diana, ammalatosi di tumore, che aveva fatto richiesta della speciale elargizione il 14.2.2005, si legge che il maresciallo "non può tuttavia beneficiare del trattamento speciale della

legge 466/80 che presuppone l'aver riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento a causa di ferite e lesioni".

Per inciso la esclusione dai risarcimenti per il motivo della **infermità** (cioè: non lesioni né ferite), era stato richiamato anche come condizione ulteriore per non concedere i risarcimenti anche nel succitato caso Porru.

Si legge infatti in questo caso che, "con riferimento alla richiesta protocollo 370 in data 20.12.2006, la condizione effettiva del decesso (**infermità**) ha ostacolato la concessione della speciale elargizione ai sensi dell'art. 6 della L. 308/81".

CONCLUSIONI

Le proposte che il sottoscritto ha avanzato il 21 maggio u.s. nella riunione presso la Presidenza del Consiglio per correggere i gravi errori esistenti nella normativa, nonché gli errori di interpretazione della stessa, dovrebbero essere oggetto di altre proposte concrete da attuare finalmente (seppure con enormi ritardi rispetto all'entrata in vigore delle leggi e alle disposizioni in esse contenute).

Ciò anche tenendo conto dei compiti assegnati al "Tavolo Tecnico" in base al DPCM 22 dicembre 2008, compiti che implicano ovviamente una revisione dei testi legislativi che si intende coordinare.

Riepilogando ricordiamo alcuni di questi gravi errori esistenti in seno alla legislazione:

- "l'errore della virgola", contenuto nella L. 280/91 e purtroppo reintrodotta nella L. 308/81 che ha portato all'esclusione di migliaia di volontari;
- l'errore dell'art. 5 in quanto contraddice quanto stabilito dall'art. 1 della L. 308/81 in merito alla "permanenza in servizio";
- le errate motivazioni (contenute nelle L. 381/81 e 466/80, che omettono la causale "infermità", limitandosi a considerare solo le lesioni e ferite.

Per inciso è doveroso anche ricordare che nella legge 381 in relazione alle questioni delle infermità le quali possono manifestarsi anche anni dopo la "incubazione" del male, occorre modificare la condizione che produce esclusione dagli indennizzi relativa alla condizione del militare il quale si trova in licenza o che ha cessato il servizio. Infatti un tumore può manifestarsi anche in un periodo di licenza o dopo la cessazione del servizio (anche a questo riguardo occorre proporre le dovute correzioni in sede legislativa).

Inoltre, a parere dello scrivente, è necessario finalmente svolgere una attenta analisi di tutti i dinieghi sanciti per errore che hanno ingiustamente privato gli aventi diritto degli indennizzi loro dovuti, tenendo presente che la data di decorrenza dei risarcimenti, in relazione alla L. 308/81 è il 1° gennaio 1969 e, come sopra accennato, per le missioni all'estero il 1° gennaio 1971. Inoltre deve essere contemplata in questa analisi la problematica dell'esclusione dalla categoria vittime del dovere di tutti coloro che (ingiustamente privati degli indennizzi), avrebbero dovuto essere considerati come facenti parte della categoria "vittime del dovere".

Si tratta di un numero tra l'altro molto elevato anche per il solo fatto che "compiti di vigilanza di infrastrutture militari" vengono necessariamente affidati alla quasi totalità dei militari i quali "per il fatto stesso di essere militari" debbono preoccuparsi della sicurezza delle infrastrutture in cui operano con servizi di guardia, di ispezione, di ronda, tutti rientranti nell'ambito del più generale compito di "vigilanza".

Lo scrivente ritiene che le proposte sopra indicate in questo scritto debbano essere prese in considerazione per correggere numerosissime erronee decisioni che sono state prese in passato.

Lo scrivente richiede peraltro che vengano formulate delle precise e motivate risposte alle questioni sollevate nella presente lettera. E ciò tenendo anche presente la sopracitata risposta del Ministero Difesa in data 3 febbraio 2004 al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Dott. Gianni Letta. La risposta, riportata in allegato, porta il protocollo 175949/11.8.2222/04B. In questo documento si afferma che nel periodo 1969-2001 **sarebbero 2223 i possibili beneficiari del titolo dell'indennizzo**. Secondo lo scrivente sarebbero molti di più. Ma se anche fossero solo 2223 la situazione sarebbe estremamente preoccupante.

Tra l'altro per il citato fatto che compiti di vigilanza ad infrastrutture militari vengono eseguiti praticamente da tutti i militari, una larghissima parte della suddetta cifra rientra nella categoria **“vittima del dovere”**.

Grato delle notizie che mi verranno eventualmente fornite.

Cordialmente.

Falco Accame
Presidente Anavafaf

Roma, 3 Novembre 2009